



ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi D.M. 25 marzo 1998, n. 142)

TRA

l'Accademia di Belle Arti, con sede in via Belle Arti n. 54, codice fiscale 80080230370 d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dalla **Direttrice** Prof.ssa **Cristina Francucci**, nata a Jesi (AN) il 02/04/1956, C.F: FRNCST56D42E388A

E

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia – Via Zanon, 22 Udine Cap 33100 **Sede del tirocinio:** Come da progetto formativo individuale • C.F/P.IVA: 80016390322 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal **Soprintendente ad interim Dott. Andrea Pessina** nato a Firenze (FI) il 20/03/1963

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 Giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962 n. 1859;
- che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, non costituisce rapporto di lavoro;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 Giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento in un numero da definirsi di volta in volta in base alle esigenze organizzative del soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore.

Art. 2

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante in accordo con il soggetto promotore.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante,
 - il nominativo del responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante;
 - il nominativo del tutor designato dal soggetto promotore
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti aziendali, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute;
- osservare, per tutta la durata del tirocinio, gli orari e le norme comportamentali interne all’Azienda, nonché mantenere un buon comportamento nel rispetto dei responsabili aziendali;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

La copertura Infortuni sul lavoro **INAIL GESTIONE PER CONTO DELLO STATO** (presso gli Stati appartenenti alla UE) a carico di (soggetto promotore) Assicurazione: **Benacquista Assicurazioni – Polizza copertura n. 38490 RAMO 730030/20000 in vigore dal 28.01.2023 al 28.01.2024.**

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a reiterare la polizza alla scadenza e a comunicare eventuali variazioni.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data di registrazione presso l’Accademia di Belle Arti e ha durata annuale. La convenzione è prorogata tacitamente nel caso in cui una delle due parti non ne comunichi la disdetta entro **tre mesi** dalla scadenza.

Art. 6

In qualità di autonome titolari del trattamento dei dati personali, le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n.196 del 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii insieme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7 Sicurezza dei luoghi di lavoro

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare;
- il soggetto promotore ha provveduto, a favore del tirocinante, alla formazione sulla sicurezza in base all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011 per il profilo di rischio elevato (16 ore);
- il tirocinante dall’atto dell’assegnazione viene inserito, funzionalmente, nella dotazione lavoratori del soggetto ospitante,



ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

- il soggetto ospitante si fa carico di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 e normativa collegata e, in particolare:
- all'informazione di cui all'art. 36;
- alla dotazione dei relativi DPI che il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione andrà a definire a seguito della valutazione di tutti i rischi a cui il tirocinante è esposto;
- all'eventuale integrazione della formazione come art. 37;
- alla eventuale formazione specifica per utilizzo di macchine, attrezzature, etc.;
- all'attivazione dell'eventuale sorveglianza sanitaria a favore del tirocinante.

Art. 8

Vista la nota del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007, n. 4746 l'Accademia di Belle Arti di Bologna è esclusa dall'obbligo di comunicazione per i tirocini curriculari poiché è Istituzione formativa a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Art. 9

Con la firma ciascuna delle parti dichiara di approvare la medesima Convenzione per intero e di impegnarsi nel favorire le procedure di tirocinio con le modalità come sopra specificate.

Art. 10

Qualora dovuta per legge, l'imposta di bollo di € 16,00 sarà a carico del "Soggetto Ospitante" il quale dovrà provvedere al pagamento della stessa attraverso il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate e successivamente inviare quietanza tramite e-mail all'Accademia di Belle Arti di Bologna. In alternativa potrà inviare la marca da bollo in cartaceo, che in tal caso verrà applicata alla copia cartacea.

**Soprintendente ad interim
(Dott. Andrea Pessina)**

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

**La Direttrice
(Prof.ssa Cristina Francucci)**

Firmato digitalmente da: FRANCUCCI
CRISTINA
Data: 06/07/2023 12:42:50